

## CIRCOLARE CENTRO SERVIZI

Oggetto: **LIBERALITÀ IN DENARO, FISCALMENTE DETRAIBILI O DEDUCIBILI, A FAVORE DI SOGGETTI CHE GESTISCONO SCUOLE PARITARIE – ANNO 2024**

- ⇒ Le fonti normative che prevedono la deducibilità e la detraibilità delle liberalità erogate a soggetti che gestiscono scuole paritarie sono principalmente due: **il Testo Unico Imposte sui Redditi (dpr n. 917/1986 TUIR) e il dlgs n. 117/2017** (codice terzo settore).
- ⇒ Per il 2024 è stata introdotta una importante novità per le persone fisiche con redditi superiori a 50.000,00 euro: per le detrazioni di cui all'art. 15 TUIR (19% di spese o liberalità) dal 2024 vige una **“franchigia”** di 260 euro. Tale **“limitazione”** non riguarda le norme di cui al Codice del Terzo Settore e le detraibilità ivi previste.
- ⇒ Alle **rette scolastiche** (spese in parte detraibili dal reddito ex art. 15 comma 1 lettera e-bis TUIR), che hanno natura **“corrispettiva”**, non possono essere applicate le disposizioni relative alle **“liberalità”** di seguito riportate. Non solo. Chi si avvale della detraibilità della retta, non si può avvalere anche della detraibilità delle eventuali liberalità effettuate a favore dell'ente gestore della medesima scuola (no cumulo).

### Persone fisiche

- 1) Art. 83 c. 1 CTS (d.lgs. n. 112/2017): detraibilità dall'IRPEF del 30% (35% se a favore di OdV) della liberalità non superiore a 30.000,00 euro (a favore degli enti del terzo settore, tra cui anche le cooperative sociali);
- 2) Art. 83 c.2 CTS (d.lgs. n. 112/2017): deducibilità dal reddito complessivo nella misura massima del 10% del reddito dichiarato (a favore degli enti del terzo settore, tra cui anche le cooperative sociali);
- 3) Art. 15 c. 1 lett. i octies TUIR (DPR 917/1986): detraibilità dall'IRPEF del 19% delle liberalità, senza limite di importo, finalizzate a innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell'offerta formativa (a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro e ITS). Per chi ha un reddito superiore a 50.000,00 euro l'ammontare delle detrazioni di cui all'art. 15 (salvo alcune) è diminuito di 260 euro (art. 2 dlgs n. 216/2023). A chi ha un reddito compreso tra i 120.000,00 e i 240.000,00 euro le

detrazioni sono ridotte proporzionalmente; a chi ha un reddito superiore a 240.000,00 euro le detrazioni di cui all'art. 15 (salvo alcune) non spettano.

### **Imprese**

- 1) Art. 83 c.2 CTS (d.lgs. n. 112/2017): deducibilità dal reddito complessivo nella misura massima del 10% del reddito dichiarato (a favore di enti del terzo settore, tra cui anche le cooperative sociali);
- 2) Art. 100 c. 2 lett. a TUIR (DPR 917/1986): deducibilità nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato (a favore di “persone giuridiche” tra cui le fondazioni, che “perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione...”);
- 3) Art. 100 c. 2 lett. o bis TUIR (DPR 917/1986): deducibilità delle erogazioni finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro e ITS).

Per il Centro Servizi  
Avv. Marco Masi

